

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donniniassociati.it



Carrara, 30 novembre 2021
DL/

Spett.le Ditta/Società/Sig.

CONTRIBUTI/AIUTI PUBBLICI: INFORMATIVA

Con precedenti Circolari Vi abbiamo informato in merito all'obbligo a carico di imprese e enti del terzo settore di dare informativa relativamente a:

- sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti;
- sia in denaro che in natura;
- per importi superiori ai 10.000 euro complessivi (ovvero considerando il totale percepito e non il singolo contributo);
- erogate dalle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda poi che

- il regime applicabile è quello di cassa, cioè assume rilevanza il momento di erogazione dei benefici e non quello di accoglimento dell'istanza;
- sono esclusi gli apporti aventi natura corrispettiva e quelli di carattere generale, rivolti cioè alla generalità di soggetti che soddisfano determinati requisiti;
- in caso di **aiuti di Stato e de minimis** rientranti nell'obbligo, l'informativa va sempre fornita ma semplicemente dando conto della loro esistenza e rinviando alle notizie già contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La modalità di assolvimento dell'informativa è differente a seconda del soggetto obbligato e può essere così esposta:

Destinatari		Modalità di pubblicazione	Termine per l'adempimento
Enti non commerciali	Associazioni di protezione ambientale	Sui propri siti Internet o analoghi portali digitali	Entro il 30 giugno
	Associazioni di consumatori		
	Associazioni, ONLUS e fondazioni		
Imprese	Imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese	Nella Nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato	In sede di redazione del bilancio

Società di capitali che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. (bilancio in forma abbreviata)	Sui propri siti Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza	Entro il 30 giugno
Società di capitali non tenute alla redazione della nota integrativa (Micro imprese)		
Società di persone e imprese individuali		

Dalla Relazione illustrativa al DL 34/2019 (che ha apportato modifiche alla Legge 4.8.2017 n. 124 istitutiva dell'obbligo) sembra però desumersi che l'adempimento degli obblighi informativi mediante pubblicazione nella Nota integrativa risulta sufficiente a rispettare il dettato normativo anche per i soggetti in relazione ai quali la norma prevede la pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza (società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata).

Anche le Micro Imprese (società di capitali esonerate dalla redazione della Nota Integrativa), potrebbero operare in modo analogo, inserendo le informazioni in esame nelle Annotazioni in calce allo Stato Patrimoniale.

In questo quadro di incertezza, una lettura restrittiva della norma è stata tuttavia sostenuta da XBRL Italia, che, nelle istruzioni operative per l'utilizzo della tassonomia del bilancio, ha sostenuto che *“le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che, comunque, non sono tenute alla redazione della nota integrativa”*, devono assolvere **l'obbligo di trasparenza con forme diverse dalla pubblicazione del bilancio**.

Ciò significa che, nonostante queste **società minori** decidano di inserire tali informazioni nella nota integrativa abbreviata (per coloro che presentano i bilanci ai sensi dell'art. 2435-bis C.C.) o in calce allo stato patrimoniale (per le micro imprese, di cui all'art. 2435-ter C.C.) sono comunque tenute a utilizzare i siti web di proprietà o delle associazioni di categoria.

Pur non essendo chiare le motivazioni di questo differente trattamento tra imprese, che va tra l'altro a penalizzare - gravandole di ulteriori oneri - proprio quelle di minori dimensioni, in considerazione delle sanzioni previste per l'inosservanza dell'obbligo, si consiglia di **procedere sempre con la pubblicazione degli aiuti e contributi ricevuti sul sito internet aziendale (o dell'associazione di categoria).**

Per l'inosservanza degli obblighi informativi si applica la **sanzione** pari all'**1%** degli importi ricevuti con un importo **minimo di 2.000 euro**, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione; tuttavia, in caso di inottemperanza entro 90 giorni dalla contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Il D.L. n. 52/2021 prevede tuttavia che per **l'anno 2021**, le **sanzioni** si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2022**; anche in questo caso la lettera della norma lascia diversi dubbi, non essendo chiaro se l'intento sia quello di spostare il termine per l'adempimento o il termine per l'applicazione delle sanzioni a partire dal 1° gennaio 2022.

Sembra peraltro prevalere l'interpretazione secondo cui fino al 31 dicembre 2021 non sarà passibile di sanzioni chi non abbia provveduto agli obblighi informativi per l'anno 2021; c'è tempo, pertanto, sino a fine 2021 per procedere alle pubblicazioni relative al 2020 (che, quindi, sarà comunque necessario effettuare) secondo le modalità sopra indicate.

* * * * *

Restiamo a disposizione e inviamo cordiali saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini

STU-CIRC/CIR20-STUCIR/POR